SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Giovedì, 17 luglio 2003   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

03A07973

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 luglio 2003, n. **177.**

Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, a favore della «Fondazione Marco Biagi», con sede in Modena, allo scopo di sostenerne l'azione di perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2052):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 28 febbraio 2003.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 13 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 26 marzo 2003 e approvato il 9 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3897):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 29 aprile 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 14 maggio 2003.

Nuovamente assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 3 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 2003 ed approvato il 9 luglio 2003.

03G0202

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2003.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Lamezia Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 5 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Giorgio Criscuolo, dal dott. Mario Tafaro e dal rag. Paolo Pirrone;

Considerato che il dott. Mario Tafaro, per motivi di servizio non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Il dott. Giorgio Bartoli, viceprefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), in sostituzione del dott. Mario Tafaro.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 91

03A08348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2003.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caltavuturo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 8 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 12 ottobre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Salvatore Caccamo, dall'ing. Mario Mautone e dalla dott.ssa Clara Baffi;

Visto il proprio decreto, in data 12 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti in data 19 marzo 2003, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento, per il periodo di sei mesi;

Considerato che l'ing. Mario Mautone non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Il dott. Gaetano Cirringione, vicequestore, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caltavuturo (Palermo), in sostituzione dell'ing. Mario Mautone.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 90

03A08349

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 giugno 2003.

Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare l'art. 11 che ha istituito l'ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 dicembre 2002, attualmente in corso di registrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale il sen. Learco Saporito è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito la cura delle funzioni e la definizione degli obiettivi indicati nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito coopera, in relazione alle risorse individuate, agli indirizzi politici e alle direttive definiti dal Ministro avv. Luigi Mazzella ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, per l'attuazione dei seguenti obiettivi e priorità nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) il coordinamento delle attività inerenti l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni centrali anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione delle stesse;

b) il coordinamento delle iniziative dirette ad assicurare il sostegno e la diffusione dell'innovazione amministrativa e la trasparenza della gestione, al fine di conseguire il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese, anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi, ricorrendo a strutture di coordinamento con l'attività di competenza del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

c) il controllo e la vigilanza sulle attività formative del Formez nonché il monitoraggio della qualità e dell'efficienza delle attività formative delle pubbliche amministrazioni;

d) il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 6 luglio 2002, n. 137;

e) il coordinamento delle iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;

f) il coordinamento delle attività inerenti alla semplificazione e al riassetto delle procedure amministrative e alla qualità della regolazione, avvalendosi a tali fini anche dell'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

g) il coordinamento delle attività in materia di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

1. Nel quadro degli indirizzi generali formulati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito è, altresì, delegato ad esercitare le seguenti funzioni nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) il riordino e la riorganizzazione degli enti di ricerca, svolgendo azione di coordinamento di progetti, anche di livello internazionale, nei quali risultino impegnate istituzioni pubbliche e private e cooperando con il Ministro nello svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) il monitoraggio dell'attività contrattuale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ai fini di un corretto, efficace ed efficiente svolgimento della stessa, anche in riferimento all'impatto della stessa attività sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

c) l'attuazione delle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la competenza del Ministro per le nomine delle commissioni e per i decreti di programmazione delle assunzioni;

d) le iniziative e le misure volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti ai servizi sociali, alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni, richiedendo al Ministro l'impiego delle strutture ispettive previste dall'ordinamento vigente;

e) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposta ai servizi del personale e di organizzazione;

f) la sostituzione del Ministro, ove questi non sia presente, nella presidenza degli organismi collegiali che siano istituiti nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione nonché, di volta in volta, negli altri organismi collegiali ai quali il Ministro partecipa;

g) le attività inerenti ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'art. 9, comma 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

i) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

j) il procedimento di istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

k) nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica è inoltre delegato a rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale; a rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e a rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

l) istituzione, d'intesa con il Ministro, di commissioni e gruppi di lavoro nelle materie delegate.

Art. 3.

1. Nelle attribuzioni di cui ai precedenti articoli non sono compresi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, gli atti

di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

2. Il Sottosegretario di Stato verifica periodicamente la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati nel presente decreto.

3. Le funzioni di cui all'art. 1 del decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 218

03A08418

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 2003.

Modifica dei libretti di porto d'armi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 42, terzo comma del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale dà facoltà al questore di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco ed al prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura, o bastone animato la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri;

Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi è rilasciata su apposito libretto personale formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione contenente la fotografia e la firma del richiedente e l'indicazione delle sue generalità e dei suoi connotati, nonché da uno o più fogli di carta bollata sui quali sono riprodotti i modelli annessi allo stesso regolamento;

Visto l'art. 71 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi alle guardie particolari giurate è rilasciata su apposito libretto personale, formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina e da uno o più fogli sui quali sono riportati i modelli annessi allo stesso regolamento;

Visti i modelli 1, 4 e 9 dell'allegato *E* del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., relativi rispettivamente al libretto personale per licenze di porto d'armi, al libretto personale per licenze di porto di fucile ed al libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate e le relative versioni bilingue per la provincia di Bolzano;

Visti i decreti ministeriali di modifica del modello 1 e del modello 9, rispettivamente datati 12 aprile 1986 e 16 febbraio 1987, con i quali è stata sostituita la dicitura «il Questore» con la dicitura «il Prefetto», apposta in calce ad entrambi i modelli;

Considerato che i libretti di porto d'armi necessitano di una revisione generale in quanto le «avvertenze» poste a tergo degli stessi sono ampiamente datate e non più rispondenti alle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli anni;

Rilevata l'esigenza di adottare opportune misure anticontraffazione nei libretti di porto d'armi;

Visto l'art. 366, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., che dà facoltà al Ministro dell'interno di modificare i modelli contenuti nell'allegato *E* del regolamento stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. I libretti di porto d'armi modelli 1, 4 e 9 e le relative versioni bilingue sono modificati come da modelli a stampa conformi al tipo in allegato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I modelli a stampa sono prodotti con caratteristiche anticontraffazione comprendenti l'utilizzazione di:

a) carta speciale filigranata contenente fibrille colorate visibili;

b) inchiostri di sicurezza;

c) fondino di sicurezza con microscrittura;

d) numerazione tipografica di ciascun esemplare con caratteri alfanumerici;

e) pellicole olografiche di protezione dei dati identificativi e della fotografia del titolare.

Art. 2.

1. L'istituzione dei nuovi modelli di libretti di porto d'armi di cui al presente decreto non incide sulla validità dei libretti di porto d'armi sinora rilasciati e in corso di validità fino alla scadenza degli stessi.

2. I nuovi modelli, conformi al tipo approvato con il presente decreto, sostituiscono i precedenti libretti utilizzati per i rilasci e/o rinnovi delle licenze di porto d'armi e dovranno essere utilizzati non appena saranno disponibili presso gli uffici territoriali del Governo e presso le questure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N.B. – La fotografia deve essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. Il presente libretto costa .... e salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valido per cinque anni.

LICHTBILD DES INHABERS

Anm. – Die Photographie muss immer das Amtssiegel der Quästur tragen. Vorliegendes Büchlein kostet .... und ist vorbehaltlich der jährlichen Erneuerung der einzelnen Licenzen, die es enthält, fünf Jahre gültig.

N. / Nr. ....

Firma del titolare
Unterschrift des Inhabers

Rilasciato a / Ausgestellt in ....

il / am ....

Il Questore / Der Quästor ....

GENERALITÀ
PERSONALIEN

....
....
....
....
....
....
....
....

nato a / geboren in ....

provincia di / Provinz ....

il / am ....

di condizione / Beruf ....

dimorante a / Wohnhaft in ....

via / Strasse .... n. / Nr. ....

CONNOTATI
PERSONENBESCHREIBUNG

Statura / Grösse ....

Corporatura / Körperbau ....

Colorito / Hautfarbe ....

Capelli / Haare ....

Barba / Bart ....

Fronte / Stirn ....

Occhi / Augen ....

Naso / Nase ....

Bocca / Mund ....

Segni particolari / Besondere Kennzeichen ....

....
....
....
....

Avvertenze (*)

1. Il presente libretto ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale della licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.. Quando la licenza è scaduta non si può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione annuale. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative.

2. La licenza di porto d'armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..

3. Qualora la licenza consenta il porto del bastone animato, la lunghezza della lama non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.

4. È punito con le sanzioni penali previste dall'art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:

– chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;

– chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75).

5. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., senza licenza dell'Autorità di P.S. è vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'art. 703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.

6. La trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

Hinweise zur Beachtung (*)

1. Der vorliegende Waffenschein hat eine Gültigkeit von 5 Jahren. Voraussetzung seiner Gültigkeit ist die jährliche Verlängerung der Genehmigung zum Führen der Waffen im Sinne des Art. 42 des E.T. der G.f.ö.S.. Sollte die Genehmigung abgelaufen sein, darf die Waffe nicht getragen werden, auch wenn der Antrag für die jährliche Verlängerung bereits eingereicht wurde. Die Verlängerung der Genehmigung sieht die Bezahlung der entsprechenden Konzessionsgebühr vor.

2. Die Genehmigung zum Führen der Waffen gilt nur für den Inhaber. Das Überlassen der Waffen an Nichtberechtigte ist untersagt. Wird die Waffe getragen, muss auch die Genehmigung mitgeführt werden, welche nicht vom Waffenschein getrennt werden darf. Die Waffe und die Genehmigung müssen auf Wunsch der Beamten für die öffentliche Sicherheit vorgezeigt werden.

3. Falls die Genehmigung das Führen von Dolchstöcken gestattet, darf die Länge der Klinge nicht weniger als 65 cm. messen.

4. Strafbar, laut Art. 20-bis des Gesetzes vom 18.04.1975 Nr.110, macht sich:

– wer eine der allgemeinen Schusswaffen, welche im 1° und 2° Abs. des Art. 2 des Gesetzes -110/75 angegeben sind, nichtberechtigten Minderjährigen bzw. auch teilweise unzurechnungsfähigen Personen, Drogenabhängigen oder Personen mit unzureichender physischer Eignung, aushändigt;

– wer keine Vorkehrungen trifft um zu verhindern, dass die o. a. nichtberechtigten Personen Zugriff zu den Waffen haben können.

Es ist verboten Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen mitzuführen, auch für Personen im Besitze der Genehmigung (Art. 4 Gesetz 110/75).

5. Laut Art. 57 des E.T. der G.f.ö.S. ist es untersagt, ohne Genehmigung der Polizeibehörde, mit einer Schusswaffe in bewohnten Orten oder in deren Nähe, entlang oder in Richtung einer öffentlichen Strasse, zu schiessen. Die Gesetzesübertretung wird nach Art. 703 STGB bestraft, falls an einem Ort geschossen wird, an dem mehrere Personen versammelt sind.

6. Die Übertretung der vorliegenden Anweisungen kann den Widerruf der Genehmigung zur Folge haben.

(*) Die vorliegenden Anweisungen sind nicht als Änderungen der geltenden Bestimmungen sondern als zusammenfassende Richtlinien zur Beachtung anzusehen.

Mod. 1

LIBRETTO PERSONALE

per licenze di porto d'armi

PERSONAL-BÜCHLEIN

für Waffenpässe

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

Avvertenze(*)

1. Il presente libretto personale è rilasciato per le licenze di porto di fucile per: uso di caccia, tiro a volo o difesa personale. Per le licenze per uso di caccia e per il tiro a volo esso ha validità di sei anni dalla data del rilascio; per la licenza per difesa personale esso ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Per le licenze di porto di fucile per uso di caccia o per difesa personale il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale.

2. La licenza di porto di fucile è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.. Per l'esercizio della caccia si osservano altresì le disposizioni vigenti in materia di vigilanza venatoria.

3. Per l'esercizio dell'attività venatoria occorre essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della predetta attività. I massimali delle polizze assicurative sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 157/92.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie (art. 13, comma 6 legge 157/92). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati dalla legge 157/1992.

5. È punito con le sanzioni penali previste dall'art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:

– chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma,

– chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75). Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia è vietato il porto delle armi all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.

6. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., senza licenza dell'Autorità di P.S. è vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'art. 703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.

7. Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'art. 32 della legge 157/92, la trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

Hinweise zur Beachtung(*)

1. Der vorliegende Waffenschein erlaubt das Führen von Gewehren für: die Jagdausübung, das Tontaubenschiessen oder die Selbstverteidigung. Der Jagdwaffenschein und der Waffenschein zum Führen einer Waffe zwecks Tontaubenschiessens haben eine Gültigkeit von 6 Jahren ab Ausstellungsdatum; der Waffenschein zum Zwecke der Selbstverteidigung hat eine Gültigkeit von 5 Jahren ab Ausstellungsdatum und sieht die jährliche Verlangerung der Genehmigung vor. Der Waffenschein für die Jagdausübung oder zur Selbstverteidigung sieht die jährliche Bezahlung einer staatlichen Konzessionsgebühr vor.

2. Die Genehmigung zum Führen eines Gewehrs gilt nur für den Inhaber. Das Überlassen der Waffen an Nichtberechtigte ist untersagt. Wird die Waffe getragen, muss auch die Genehmigung mitgeführt werden, welche nicht vom Waffenschein getrennt werden darf. Die Waffe und die Genehmigung mussen auf Wunsch der Beamten für die öffentliche Sicherheit vorgezeigt werden. Für die Jagdausübung ist das geltende Jagdgesetz zu beachten.

3. Für die Jagdausübung muss eine Haftpflicht- sowie Unfallversicherung abgeschlossen werden. Die Haftungshöchstgrenze der betreffenden Versicherungen ist vom Art. 12 des Gesetzes 157/92 festgelegt.

4. Der Inhaber eines Jagdwaffenscheins darf, zum Zwecke der Jagdausübung, ausser den erlaubten Waffen, auch Hieb- und Stichwaffen mitführen (Art. 13, Abs. 6, Gesetz 157/92). Die Jagdausübung ist nur an Orten, Zeiten und in Formen erlaubt, welche durch das Gesetz 157/92 festgelegt sind.

5. Strafbar, laut Art. 20-bis des Gesetzes vom 18.04.1975 Nr. 110, macht sich:

– wer eine der allgemeinen Schusswaffen, welche im 1° und 2° Abs. des Art. 2 des Gesetzes 110/75 angegeben sind, nichtberechtigten Minderjährigen bzw. auch teilweise unzurechnungsfähigen Personen, Drogenabhängigen oder Personen mit unzureichender physischer Eignung, aushändigt;

– wer keine Vorkehrungen trifft um zu verhindern, dass die o. a. nichtberechtigten Personen Zugriff zu den Waffen haben können.

Es ist verboten Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen mitzuführen, auch für Personen im Besitze der Genehmigung (Art. 4 Gesetz 110/75). Inhaber eines Jagdwaffenscheins dürfen Waffen in bewohnten Orten und in jenen Gebieten, wo die Jagdausübung untersagt ist, ausserdem in Fahrzeugen jeglicher Art und, auf jedem Falle, an jenen Tagen an denen eine Jagdausübung verboten ist, nicht mitfuhren.

6. Laut Art. 57 des E.T. der G.f.ö.S. ist es untersagt, ohne Genehmigung der Polizeibehörde, mit einer Schusswaffe in bewohnten Orten oder in deren Nähe, entlang oder in Richtung einer öffentlichen Strasse, zu schiessen. Die Gesetzesübertretung wird nach Art. 703 STGB bestraft, falls an einem Ort geschossen wird an dem mehrere Personen versammelt sind.

7. Abgesehen von den Bestimmungen des Art. 32 Gesetz 157/92, kann die Übertretung der vorliegenden Anweisungen den Widerruf der Genehmigung zur Folge haben.

(*) Die vorliegenden Anweisungen sind nicht als Änderungen der geltenden Bestimmungen sondern als zusammenfassende Richtlinien zur Beachtung anzusehen.

Mod 4

LIBRETTO PERSONALE

per licenza di porto di fucile

PERSONAL-BÜCHLEIN

zum Waffenpass für Gewehre

N° 000000-FA

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N.B. – La fotografia deve essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. Il presente libretto costa .... Per la validità si vedano le Avvertenze a tergo.

LICHTIBILD DES INHABERS

Anm. – Das Bild muss immer mit dem Amtsstempel der Quästur versehen sein. Der vorliegende Waffenschein kostet .... Für die Gültigkeit beachte man die auf der Rückseite angeführten Anweisungen.

N. / Nr. ....

Firma del titolare
Unterschrift des Inhabers

Rilasciato a / Ausgestellt in ....

il / am ....

Il Questore / Der Quästor ....

GENERALITÀ
PERSONALIEN

....
....
....
....
....
....
....
....

nato a / geboren in ....

provincia di / Provinz ....

il / am ....

di condizione / Beruf ....

dimorante a / Wohnhaft in ....

via / Strasse .... n. / Nr. ....

CONNOTATI
PERSONENBESCHREIBUNG

Statura / Grösse ....

Corporatura / Körperbau ....

Colorito / Hautfarbe ....

Capelli / Haare ....

Barba / Bart ....

Fronte / Stirn ....

Occhi / Augen ....

Naso / Nase ....

Bocca / Mund ....

Segni particolari / Besondere Kennzeichen ....

....
....
....
....

Avvertenze(*)

1. Il presente libretto ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale della licenza di porto d'armi per difesa personale. Quando la licenza è scaduta non si può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione annuale. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative.

2. La licenza di porto d'armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..

Hinweise zur Beachtung(*)

1. Der vorliegende Waffenschein hat eine Gültigkeit von 5 Jahren. Voraussetzung seiner Gültigkeit ist die jährliche Verlängerung der Genehmigung zum Führen der Waffen zur Selbstverteidigung. Sollte die Genehmigung abgelaufen sein, darf die Waffe nicht getragen werden, auch wenn der Antrag für die jährliche Verlängerung bereits eingereicht wurde. Die Verlängerung der Genehmigung sieht die Bezahlung der entsprechenden Konzessionsgebühr vor.

2. Die Genehmigung zum Führen der Waffen gilt nur für den Inhaber. Das Überlassen der Waffen an Nichtberechtigte ist untersagt. Wird die Waffe getragen, muss auch die Genehmigung mitgeführt werden, welche nicht vom

3. È punito con le sanzioni penali previste dall'art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:

– chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;

– chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75).

Waffenschein getrennt werden darf. Die Waffe und die Genehmigung müssen auf Wunsch der Beamten für die öffentliche Sicherheit vorgezeigt werden.

3. Strafbar, laut Art. 20-bis des Gesetzes vom 18.04.1975 Nr. 110, macht sich:

– wer eine der allgemeinen Schusswaffen, welche im 1° und 2° Abs. des Art. 2 des Gesetzes 110/75 angegeben sind, nichtberechtigten Minderjährigen bzw. auch teilweise unzurechnungsfähigen Personen, Drogenabhängigen oder Personen mit unzureichender physischer Eignung, aushändigt;

– wer keine Vorkehrungen trifft um zu verhindern, dass die o. a. nichtberechtigten Personen Zugriff zu den Waffen haben können. Es ist verboten Waffen bei

4. La trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*)N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia

öffendichen Veranstaltungen mitzuführen, auch für Personen im Besitze der Genehmigung (Art. 4 Gesetz 110/75).

4. Die Übertretung der vorliegenden Anweisungen kann den Widerruf der Genehmigung zur Folge haben.

(*) Die vorliegenden Anweisungen sind nicht als Änderungen der geltenden Bestimmungen sondern als zusammenfassende Richtlinien zur Beachtung anzusehen.

Mod. 9

LIBRETTO

per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate

BÜCHLEIN

des Waffenscheins für Notwehrzwecke vereidigter Sonderaufseher

N° 000000-A

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE / **LICHTIBILD DES INHABERS**

N.B. – La fotografia deve essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. Il presente libretto costa .... e salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valido per cinque anni.

Anm. – Das Lichtbild muss stets mit dem Siegel der Quastur abgestempelt sein. Dieses Buchlein kostet .... und hat, unter der Bedingung, dass die darin enthaltenen Lizenzen jährlich erneuert werden, eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren.

N. / Nr. ....

Firma del titolare / Unterschrift des Inhabers

Rilasciato a / Ausgestellt in ....

il / am .... 20.....

Il Questore / Der Quästor ....

N. d'ordine / Laufende Nr. ....

Comune di / Gemeinde ....

nato / geboren in ....

provincia di / Provinz ....

il / am ....

dimorante a / Wohnhaft in ....

nominato guardia particolare giurata con decreto del Questore di / zum vereidigten Sonderaufseher ernannt mit Ernennungsbeschluss des Quästur, von ....

per le proprietà di spettanza di / für das Eigentum von ....

....

dato a / ausgestellt in ....

addì / am .... 20 ....

Il / Der ....

CONTRASSEGNI PERSONALI / PERSONALBESCHREIBUNG

Statura / Grösse ....

Corporatura / Körperbau ....

Capelli / Haare ....

Fronte / Stirn ....

Ciglia / Augenbrauen ....

Occhi / Augen ....

Naso / Nase ....

Bocca / Mund ....

Barba / Bart ....

Mento / Kinn ....

Viso / Gesicht ....

Colorito / Hautfarbe ....

Segni particolari / Besondere Merkmale ....

....

INDICAZIONE DELLE PROPRIETÀ Affidate alla custodia ed alla vigilanza del guardiano	BEZEICHNUNG DES EIGENTUMS das dem Aufseher zur Verwahrung und Überwachung anvertraut ist

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. - La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Prefettura. Il presente libretto costa .... e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valido per cinque anni.

N. ....

Firma del titolare ....

Rilasciato a .... *il* ....

IL PREFETTO ....

N. d'ordine ....

COMUNE DI ....

....

nato a ....

provincia di ....

il ....

dimorante a ....

nominato guardia particolare giurata con

decreto del Prefetto di ....

per le proprietà di spettanza di ....

....

....

Dato a .... addì ....

Il ....

CONTRASSEGNI PERSONALI

Statura ....

Corporatura ....

Capelli ....

Fronte ....

Ciglia ....

Occhi ....

Naso ....

Bocca ....

Barba ....

Mento ....

Viso ....

Colorito ....

Segni particolari ....

....

INDICAZIONE DELLE PROPRIETÀ affidate alla custodia ed alla vigilanza del guardiano

AVVERTENZE (*)

1. Il presente libretto ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale della licenza di porto d'armi per difesa personale. Quando la licenza è scaduta non si può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione annuale. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative.

2. La licenza di porto d'armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..

3. È punito con le sanzioni penali previste dall'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:

- *chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;*
- *chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.*

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75).

4. La trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

Mod. 9
(Regol. P.S. - art. 71)

LIBRETTO
per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate

N. 000000 – D

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. - La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. Il presente libretto costa ....
Per la validità si vedano le *Avvertenze* a tergo.

N. ....

Firma del titolare ....

Rilasciato a .... *il* ....

IL QUESTORE ....

GENERALITÀ

Signor ....

....

nato a ....

....

provincia di ....

il ....

di condizione ....

dimorante a ....

....

via .... *n.* ....

CONNOTATI

Statura ....

Corporatura ....

Colorito ....

Capelli ....

Barba ....

Fronte ....

Occhi ....

Naso ....

Bocca ....

Segni particolari ....

AVVERTENZE (*)

1. Il presente libretto personale è rilasciato per le licenze di porto di fucile per: uso di caccia, tiro a volo o difesa personale. Per le licenze per uso di caccia e per il tiro a volo esso ha validità di sei anni dalla data del rilascio; per la licenza per difesa personale esso ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Per le licenze di porto di fucile per uso di caccia o per difesa personale il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale.

2. La licenza di porto di fucile è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.. Per l'esercizio della caccia si osservano altresì le disposizioni vigenti in materia di vigilanza venatoria.

3. Per l'esercizio dell'attività venatoria occorre essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della predetta attività. I massimali delle polizze assicurative sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 157/92.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie (art. 13, comma 6 legge 157/92). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati dalla legge 157/92.

5. È punito con le sanzioni penali previste dall'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:

- *chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;*
- *chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.*

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75). Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia è vietato il porto delle armi all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.

6. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., senza licenza dell'autorità di P.S. è vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'art. 703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.

7. Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'art. 32 della legge 157/92, la trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

Mod. 4 (Regol. P.S. - art. 61)
(Mod. A del D. Min. Fin. 26 gennaio 1940)

LIBRETTO PERSONALE
PER
LICENZA DI PORTO DI FUCILE

N. 000000 – L

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

AVVERTENZE (*)

1. Il presente libretto ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale della licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.. Quando la licenza è scaduta non si può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione annuale. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative.

2. La licenza di porto d'armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..

3. Qualora la licenza consenta il porto del bastone animato, la lunghezza della lama non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.

4. È punito con le sanzioni penali previste dall'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:

- *chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;*
- *chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.*

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75).

5. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., senza licenza dell'autorità di P.S. è vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'art. 703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.

6. La trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

Mod. 1
(Reg. P.S. - art. 61)

LIBRETTO PERSONALE

PER

LICENZE DI PORTO D'ARMI

N. 000000 – E

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. - La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Prefettura. Il presente libretto costa .... e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valido per cinque anni.

N. ....

Firma del titolare ....

Rilascìato a .... *il* ....

IL PREFETTO ....

GENERALITÀ

....

....

....

....

nato a ....

provincia di ....

il ....

di condizione ....

dimorante a ....

via .... *n.* ......

CONNOTATI

Statura ....

Corporatura ....

Colorito ....

Capelli ....

Barba ....

Fronte ....

Occhi ....

Naso ....

Bocca ....

Segni particolari ....

03A08386

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Envi. Tec. Data System a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 dicembre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Envi.Tec.Data System a r.l.» con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Nuzzo Antonio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 30 aprile 2003, pervenuto il 3 giugno 2003;

Decreta:

Il dott. Basso Nicola, nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961 con studio in Bari - Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Envi.Tec.Data System a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 21 gennaio 1987 per rogito del notaio Volpe Bruno, registro imprese n. 20967, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 14 dicembre 1995, in sostituzione del sig. Nuzzo Antonio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 9 giugno 2003

Il dirigente: BALDI

03A08354

DECRETO 9 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Clio a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 luglio 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Clio a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta e la sig.ra Marino Antonella è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 30 aprile 2003, pervenuto il 3 giugno 2003;

Decreta:

Il dott. De Chirico Michele, nato a Terlizzi (Bari) il 17 settembre 1969 ed ivi residente alla via Provinciale Terlizzi - Sovereto, 42, è nominato liquidatore della società cooperativa «Clio a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 12 giugno 1984 per rogito del notaio Guaragnella Carlo, registro imprese n. 16202, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 20 luglio 1989 in sostituzione della sig.ra Marino Antonella.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 9 giugno 2003

Il dirigente: BALDI

03A8355

DECRETO 9 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «G.S.A. a r.l.», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 13 aprile 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «G.S.A. a r.l.», con sede in Barletta è stata sciolta ed il sig. Passaro Gaetano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover pcedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 marzo 2003, pervenuto il 20 maggio 2003;

Decreta:

Il rag. Naglieri Michele, nato a Bitonto il 22 luglio 1969 con studio in Bitonto alla via P. Martucci Zecca, 14 è nominato liquidatore della società coperativa «G.S.A. a r.l.», con sede in Barletta costituita in data 24 ottobre 1996 per rogito del notaio Russo Fracesco Saverio - R.E.A. n. 443910 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 13 aprile 1999, in sostituzione del sig. Passaro Gaetano.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 9 giugno 2003

Il dirigente: BALDI

03A08357

DECRETO 20 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa edilizia «Cimabue a r.l.», in Monza.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 4 maggio 1999 nei confronti della società cooperativa Edilizia Cimabue a r.l. con sede legale in Monza (Milano), in liquidazione dal 27 marzo 1972, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: il preavviso di sostituzione del liquidatore (deceduto il 29 maggio 1992) inviato con raccomandata a.r. alla cooperativa presso la sede legale è tornato al mittente con la dicitura «sconosciuto» e si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di sostituzione del liquidatore ex art. 2545 codice civile nella *Gazzetta Ufficiale*. Per opportuna conoscenza, con raccomandata a.r. regolarmente ricevuta, è stata data notizia dell'apertura del procedimento anche al curatore dell'eredità giacente del liquidatore;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal liquidatore (in quanto deceduto) sia dall'ente che da terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. De Bona Bruno (deceduto il 29 maggio 1992), nominato con verbale di assemblea straordinaria del 27 marzo 1972 della società cooperativa edilizia «Cimabue a r.l.», sede

legale Monza (Milano), via Parma Emilio 6, costituita per rogito notatio dott. Italo Gentile, di Milano in data 3 giugno 1966, rep. 13109, racc. 3305, BUSC 3407/97553, Codice flscale: 03388630158 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona dell'Avv. Sacchini Mara Roberta, nata a Milano il 7 maggio 1945, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria 28.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato, alla cooperativa (essendo il liquidatore sostituito deceduto) tramite affissione all'Albo del comune di Monza (in quanto la cooperativa non è più presente presso la sede legale), al curatore dell'eredità giacente del liquidatore, al Tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A08358

DECRETO 20 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa edilizia «Rita Residence a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 22 aprile 2000 nei confronti della società cooperativa edilizia «Rita Residence a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 17 dicembre 1982, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore dela cooperativa e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal liquidatore sia dall'ente che da terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Brembilla Giacomo, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 17 dicembre 1982 della società cooperativa edilizia «Rita Residence a r.l.», sede legale in Milano, via del Lauro 14, costituita per rogito notaio dott. Paolo Sala di Seregno in data 24 febbraio 1973, repertorio 268, progressivo 59, BUSC 7551/123465, registro società tribunale di Milano n. 152801, volume 3758, fascicolo l, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese: 09883570153 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona della dr.ssa Testa Anita Rossella, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, residente a Cassano d'Adda (Milano), via Linificio Case Alte 12, con studio a Castel Rozzone (Bergamo), via San Bernardo 22/E.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al Tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A08359

DECRETO 20 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Servizi vari Meneghina a r.l.», in Cusago.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 23 dicembre 1999 nei confronti della società cooperativa Servizi vari Meneghina a r.l. con sede legale in Cusago (Milano), in liquidazione dal 30 ottobre 1996, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal liquidatore sia dall'ente che da terzi interessati;

Acquisito il parere avorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Nicchio Rossano, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 30 ottobre 1996 della società cooperativa «Servizi Vari Meneghina a r.l.», con sede legale in Cusago (Milano), piazza Soncino 7, costituita per rogito notaio Enrico Lainati di Milano in data 17 novembre 1994, rep. 181384, racc. 21377, BUSC 15579/272880, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese Milano: 11345700154 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del rag. Coccia Mario, nato a Lucera il 9 giugno 1947, con studio in Opera (Milano), via G. Di Vittorio 60.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al Tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del la Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A08360

DECRETO 20 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa edilizia «Giardino del Sud a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 29 ottobre 1999 nei confronti della società cooperativa edilizia «Giardino del Sud a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 21 dicembre 1981, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore dela cooperativa e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal liquidatore sia dall'ente che da terzi interessati;

Acquisito il parere avorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. dott.ssa Boboli Maria Teresa in Arciprete, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 1981 della società cooperativa edilizia Giardino del Sud a r.l., sede legale in Milano, via S. Maria Fulcorina 6, costituita per rogito notaio dott. Paolo Consolandi, di Milano, in data 14 marzo 1974, repertorio 30927, raccolta 9522, BUSC 8236/130853, registro società tribunale di Milano n. 158831, volume 3878, fascicolo 31, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese: 01838900155 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del prof. dott. cav. Pepe Agostino, nato a Milano il 7 luglio 1943, con studio in Vimodrone (Milano), via San Remigio n. 5.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al Tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del la Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A08361

DECRETO 20 giugno 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 3 del 13 novembre 2000 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota n. 13/6 del 13 giugno 2003 dell'U.G.L. di Verbania con la quale propone la sostituzione del sig. Nicola Cariolo con il dott. Guido Cappellino;

Decreta:

Il dott. Guido Cappellino, rappresentante dei lavoratori, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in sostituzione del sig. Nicola Cariolo.

Omegna, 20 giugno 2003

Il direttore provinciale: BOVIO

03A08363

DECRETO 25 giugno 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale U.G.L. - UTL di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/95 del 1º febbraio 1995, di costituzione della commissione provinciale di conciliazione e quello successivo n. 02/01 del 7 giugno 2001,

con il quale la sig.ra Fedele Donatella è stata nominata componente supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 3 giugno 2003, con la quale la sig.ra Fedele Donatella rassegna le dimissioni da componente supplente della predetta commissione;

Vista la nota prot. n. 330/sp del 10 giugno 2003 con la quale il segretario provinciale dell'organizzazione sindalcale U.G.L. di Reggio Calabria designa il sig. Morabito Paolo a sostituire la predetta sig.ra Fedele Donatella, quale componente supplente, in seno alla suddetta commissione;

Decreta:

Il sig. Morabito Paolo, nato a Reggio Calabria il 23 giugno 1968 e domiciliato c/o U.G.L. - UTL, via Miraglia n. 19 - Reggio Calabria, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale U.G.L. - UTL di Reggio Calabria, in sostituzione della sig.ra Fedele Donatella, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 25 giugno 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A08197

DECRETO 1° luglio 2003.

Rettifica degli incarichi attribuiti con decreto 17 febbraio 2003 ai rappresentanti in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Visto il proprio decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Vista la nota n. 114/E del 30 giugno 2003 con la quale la Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) di Bari ha richiesto la rettifica degli incarichi attribuiti ai propri rappresentanti in seno al predetto Comitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica richiesta;

Decreta

che i rappresentanti della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) di Bari assumano i seguenti incarichi:

in rappresentanza dei datori di lavoro: Paradiso Filippo, nato a Matera il 12 marzo 1966;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi: Farace Luigi, nato a Bari il 14 ottobre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° luglio 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A08351

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanto con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile, l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli nel rappresentare la situazione della società, ha richiesto una ulteriore proroga fino al 10 giugno 2004;

Ritenuto opportuno concedere un ulteriore periodo di proroga, sia pure più limitato, in ragione della complessità delle questioni ancora da definire;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Ermini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati per sei mesi a far data dal precedente decreto.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08198

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Teatine».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Teatine» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 1° agosto 2000, con il quale l'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti», con sede in Chieti, via G.B. Vico n. 3, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Teatine»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 luglio 2000 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Colline Teatine» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Abruzzo con nota del 3 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti», con sede in Chieti, via G.B. Vico n. 3, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Teatine», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 marzo 2003, protocollo n. 61512;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Teatine» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti», con sede in Chieti, G.B. Vico n. 3, con decreto 13 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Teatine» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 165/97 del 12 giugno 1997, è prorogata di centoventi giorni con far data dal 31 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08387

DECRETO 1º luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 1º agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08388

DECRETO 1º luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 5 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito

presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, già prorogata con decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08389

DECRETO 1° luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 31 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60725;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema, via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08390

DECRETO 4 luglio 2003.

Ulteriore proroga della sospensione del decreto 11 febbraio 2003 concernente: «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002 all'oggetto «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi» concernente le modalità per l'affidamento della gestione e della tutela della risorsa molluschi bivalvi in via definitiva ai consorzi di gestione di cui ai citati regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2003 — affisso agli albi delle capitanerie di porto — concernente la sospensione fino al 15 settembre 2003 del decreto ministeriale 11 febbraio 2003;

Ravvisata l'opportunità di prorogare ulteriormente la sospensione del decreto ministeriale 11 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 11 febbraio 2003 richiamato nelle premesse è sospeso fino al 31 dicembre 2004.

2. Nel periodo di sospensione, rimangono invariate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

03A08385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.3098/C/80 del 6 giugno 2003 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle armi di seguito riportate.

Carabina semiautomatica «S. Barbara Cetme» modello Sport. H91 calibro 308 Winchester (canna mm 450 con spegnifiamma amovibile mm 490). Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «S. Barbara Cetme» potrà apparire anche il marchio U.S.A. Century Arms e la dicitura «Hesse - S. Paul - MN - U.S.A.».

Carabina semiautomatica «Heckler e Koch» modello G 3 calibro 308 Winchester (canna mm 450 con spegnifiamma amovibile mm 490). Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Heckler e Koch» potranno apparire i marchi U.S.A.: Century Arms; Greci: Ellenic Arms Industry e Bo; Norvegesi: N02K Forvsvarsteknologi; Portoghesi: Indep.

Trattasi di armi di evidente derivazione militare per le quali le operazioni di demilitarizzazione apportate non sono state effettuate secondo quanto stabilito dalla circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002, recante le «Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110». In specifico, le risultanze degli accertamenti tecnici esperiti sulle armi in questione hanno evidenziato la possibilità di funzionamento in automatico attraverso la mera sostituzione della scatola di scatto.

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.189/C/01 del 6 giugno 2003 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle armi di seguito riportate.

Fucile semiautomatico «Nuova Jager» modello G/41 calibro 223 Remington (canna mm 445 con compensatore amovibile mm 477). Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Nuova Jager» potranno apparire anche marchi e/o sigle della fabbrica italiana Franchi; degli arsenali tedeschi Heckler e Koch - HK; turchi e portoghesi G/41, IB, EN, FMP, FNP, L. Franchi.

Fucile semiautomatico «Nuova Jager» modello G 3 calibro 308 Winchester (canna mm 450 con compensatore amovibile mm 483). Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Nuova Jager» potranno apparire anche marchi e/o sigle degli arsenali tedeschi Heckler e Koch - HK; turchi e portoghesi G 3, IB, EN, FMP, FNP e dell'arsenale di Stato Pakistano POF e FOP. L'arma è dotata di compensatore amovibile del diametro di mm 20 non atto al lancio di artifizi.

Carabina semiautomatico «Nuova Jager» modello 57 calibro mm 9x21 (canna mm 205).

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Nuova Jager» potrà apparire anche il marchio e/o la sigla della fabbrica «Luigi Franchi S.p.A., modello 57».

Trattasi di armi di evidente derivazione militare per le quali le operazioni di demilitarizzazione apportate non sono state effettuate secondo quanto stabilito dalla circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002, recante le «Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110». In specifico, le risultanze degli accertamenti tecnici esperiti sulle armi in questione hanno evidenziato la possibilità di funzionamento in automatico attraverso la mera sostituzione della scatola di scatto.

03A08352-03A08353

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione provvisoria all'emissione di attestati di conformità per la direttiva 2000/14/CE

Con decreti ministeriali del 12 giugno 2003 del direttore generale della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività, visto il decreto legislativo n. 262/2002 di recepimento della direttiva 2000/14/CE, vista altresì la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive sono stati autorizzati, in via provvisoria, ad emettere valutazioni di conformità CE per gli allegati alla direttiva stessa indicati a fianco di ciascuno degli organismi seguenti:

Italcert, viale Sarca, 336, Milano, All. VI, VII, VIII;

C.S.I., viale Lombardia, 20, Bollate (Milano), All. VI, VII, VIII;

Veneta Engineering S.r.l., via Lovanio, 8/10, Verona, All. VI, VII, VIII;

Ecoprogramm S.r.l. via Sangallo, 5, Cerea (Verona), All. VI, VII, VIII;

Sidel S.p.a. via Larga, 34/2, Bologna, All. VI, VII;

Ente Certificazione Macchine, via Mincio, 386, Savignano sul Panaro (Modena), All. VI, VII;

Istedil S.p.a., via Tiburtina Km 18,300, Roma, All. VI, VII;

Eco-Tech S.r.l., via Manzoni, 421/b, Ponte S. Giovanni (Perugia), All. VI, VII.

03A08265

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 30 giugno 2003; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; esaminata la domanda del 28 aprile 2003 e la relativa documentazione presentata; all'organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispetto decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CERTI-LIFT S.a.s., con sede in via G. Leopardi n. 71 - 40026 Imola:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.

03A08222

Rinnovo dell'autorizzazione provvisoria all'emissione di attestati di conformità per la direttiva 2000/14/CE

Con decreti ministeriali del 12 giugno e del 24 giugno 2003 del direttore generale della Direzione generale sviluppo Produttivo e Competitività, visto il decreto legislativo n. 262/2002 di recepimento della direttiva 2000/14/CE, vista altresì la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive è rinnovata l'autorizzazione provvisoria ad emettere valutazioni di conformità CE per gli allegati alla direttiva stessa indicati a fianco di ciascuno degli organismi seguenti:

Istituto Masini, S.r.l., via Moscova, 11, Rho (Milano), All. VI, VII, VIII;

PRO-CERT S.r.l., via Madrid, 12, Sassuolo (Modena), All. VI, VII, VIII;

ICIM S.p.a., piazza Diaz, 2, Milano, All. VI, VII, VIII;

Istituto Giordano S.p.a., via Rossini, 2, Bellaria (Rimini), All. VI, VII, VIII;

ECO S.p.a., via Granarolo, 62, Faenza (Ravenna), All. VI, VII, VIII;

ICE S.r.l., via Garibaldi, 20, Anzola Emilia (Bologna), All. VI, VII, VIII;

Consorzio DNV-Modulo Uno, via Cuorgnè, 21, Torino, All. VI, VII, VIII;

ICEPI S.r.l., via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), All. VI, VII, VIII;

OCE S.r.l., via Ancona, 21, Roma, All. VI, VII;

Cnr-Imamoter, via Canal Bianco, 28, Cassana (Ferrara), All. VI, VII;

ISET S.r.l., via Ciro Menotti, 10, Concordia (Modena), All. VI, VII;

I.E.C., via Botticelli, 151, Torino, All. VI, VII;

CESMA Sca.r.l., via Gorizia, 49, Reggio Emilia, All. VI, VII;

Novicon S.a.s., via della Fontana-Loc. Levata, Monte Marenzo (Lecco), All. VI, VII.

03A08266

Modifica della denominazione, della trasformazione della forma giuridica e del trasferimento della sede legale della società «Sofidem Fiduciaria S.r.l.», in Bologna.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, alla società «Sofidem Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bologna, numero di iscrizione nel registro delle imprese 02187671207, è modificata per quanto riguarda la denominazione e la forma giuridica, variata in «Aletti Fiduciaria S.p.a.», nonché per la sede legale trasferita da Bologna a Milano.

03A08362

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto dell'ITAS Mutua, in Trento

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 30 giugno 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 27 aprile 2002 e 26 aprile 2003 dalle assemblee straordinarie dei soci dell'ITAS Mutua. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio dell'indirizzo della sede sociale da Trento a Trento, via Mantova, 67.

03A08350

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Piobesi D'Alba (provincia di Cuneo) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2003).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Piobesi D'Alba citato in epigrafe, riportato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 60, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Il comune di Piobesi d'Alba (provincia di *Como*) ...», leggasi: «Il comune di Piobesi d'Alba (provincia di *Cuneo*)...».

03A08432

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Varese concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2003).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Varese citato in epigrafe, riportato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 178, prima colonna, al punto *d),* primo rigo, dove è scritto: «... per gli alloggi non *beati*, ...», leggasi: «... per gli alloggi non *locati*, ...».

03A08433

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501164/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.